

Norme intersettoriali per l'accesso alle prestazioni sociali di cittadini italiani e migranti.

Art. 1

(Finalità)

1. Con la presente legge la Regione Friuli Venezia Giulia, nelle more della definizione di nuove norme per i cittadini stranieri immigrati, intende garantire il principio di uguaglianza tra le persone di ogni provenienza e nazionalità, attivandosi per rimuovere gli ostacoli che ne impediscono la piena equiparazione.

2. Per le finalità indicate al comma 1 la Regione, contemperando l'esigenza di garantire alcune prestazioni ai soli residenti nel territorio regionale e il principio della parità di trattamento, individua nuovi criteri per l'accesso agli interventi regionali volti a:

a) perseguire il contrasto dei fenomeni di povertà e disagio sociale di cui all' articolo 9 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008);

b) sostenere la famiglia e la genitorialità di cui alla legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità);

c) disciplinare l'edilizia residenziale pubblica;

d) attuare il diritto allo studio di cui alla legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio).

Art. 2

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 13, comma 1, L. R. 15/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio

2016, a seguito dell'abrogazione del comma 6 dell'art. 9, L.R. 9/2008.

Art. 3

(Modifica all' articolo 12 bis della legge regionale 11/2006)

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 12 bis della legge regionale 11/2006 è aggiunta la seguente:

<<d bis) i soggetti di cui all' articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).>>.

Art. 4

(Modifiche agli articoli 12 e 18 ante della legge regionale 6/2003) (1)

1. Dopo la lettera c) del comma 1.1. dell' articolo 12 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), è inserita la seguente:

<<c bis) i soggetti di cui all' articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).>>.

2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 18 ante della legge regionale 6/2003 è aggiunta la seguente:

<<c bis) i soggetti di cui all' articolo 41 del decreto legislativo 286/1998 .>>.

Note:

1 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.

Art. 5

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera nn), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.

Art. 6

(Abrogazione dell' articolo 9 della legge regionale 16/2011)

1. L' articolo 9 della legge regionale 30 novembre 2011, n. 16 (Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale), è abrogato.